

# **LA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER UN PERMESSO DI COSTRUIRE PER UN NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE**

## **Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 9/2014) ai sensi dell'articolo 7/III del RUE**

### **0. PREMESSA:**

Scopo della presente Disposizione Tecnico Organizzativa è quello di fornire agli operatori del settore edilizio, ed in particolare ai tecnici liberi professionisti progettisti, tutte le indicazioni necessarie per una corretta compilazione della richiesta di Permesso di Costruire e completa allegazione della documentazione necessaria, in relazione ad un nuovo fabbricato residenziale, indipendentemente dal fatto che questo sia preceduto da un Piano Urbanistico Attuativo (nuovo fabbricato in Ambito ANIR per nuovi insediamenti residenziali) o sia un intervento edilizio diretto (in zona di saturazione del tessuto consolidato), ciò allo scopo di fornire agli interessati elementi di certezza uniformi e determinati, sia in riferimento agli aspetti tecnici sia a quelli amministrativi, il tutto per garantire la massima trasparenza e celerità del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del PdC.

Il Permesso di Costruire è il titolo edilizio tipico ed ordinario per tutti gli interventi di nuova costruzione residenziale. Tuttavia l'art. 13, c. 1, lett m) ed il comma 2, della L.R. n. 15/2013, prevedono una ulteriore ipotesi alternativa.

Qualora infatti gli strumenti urbanistici comunali, da intendersi i Piani Urbanistici Attuativi, individuino già al loro interno gli interventi di nuova costruzione disciplinandoli con precise disposizioni sui contenuti planivolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, in tali ipotesi gli interessati, in alternativa al permesso di costruire (e si tratta dell'unico caso previsto dalla legge di facoltatività nella scelta del titolo edilizio necessario), possono presentare una SCIA (c.d. *SuperSCIA*). E' evidente che tale possibilità non sussiste invece per gli interventi edilizi diretti di nuova costruzione nel territorio consolidato.

### **1. LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA:**

La richiesta di Permesso di Costruire deve obbligatoriamente essere compilata sul modello predisposto dallo Sportello Unico dell'Edilizia, scaricabile dalla pagina web del SUE all'interno del sito internet comunale.

In proposito si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti.

#### **► I soggetti legittimati alla richiesta di PdC:**

I soggetti aventi titolo alla richiesta di Permesso di Costruire sono quelli elencati al comma 3 dell'art. 26/III della Disciplina Normativa del RUE. Tali soggetti debbono dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n.

445/2000, (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), la titolarità ad intervenire e pertanto la legittimazione a presentare una richiesta di permesso di costruire, secondo il modello di autocertificazione contenuto nella domanda di PdC. Nel caso di più soggetti aventi titolo (co-titolari), la richiesta può essere presentata anche da uno solo di questi, ma deve essere comunque sottoscritta dagli altri co-titolari interessati, anche in questa ipotesi deve essere compilato il relativo campo sulla richiesta di PdC. La responsabilità della indicazione di tutti i co-titolari presenti ed interessati alla richiesta di PdC resta nella esclusiva responsabilità del richiedente.

► **Il progettista:**

La progettazione di fabbricati e degli impianti tecnologici, deve essere effettuata da laureati in Ingegneria, Architettura, Agronomia o da Geometri e Periti Edili e Industriali nell'ambito delle rispettive competenze ed iscritti ai rispettivi Albi Professionali. I professionisti non iscritti nei rispettivi Albi professionali della Provincia di Piacenza, dovranno produrre un attestato che comprovi l'appartenenza all'Albo di competenza della Provincia di iscrizione. Non spetta allo Sportello Unico dell'Edilizia, in via ordinaria ed in sede di controllo sistematico formale sulle pratiche edilizie, procedere a verificare il rispetto delle norme sulle competenze professionali, rispetto alle quali sono direttamente responsabili i progettisti stessi, attraverso l'allegazione agli elaborati di progetto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riportata nel modello di richiesta di PdC, attestante che l'intervento in progetto rientra fra quelli di propria competenza professionale. E' evidente che la verifica delle competenze professionali dichiarate potrà comunque avvenire in tutti i casi in cui lo SUE lo ritenga necessario e comunque, in ogni caso, nell'ipotesi di pratica edilizia soggetta a verifica a campione, secondo le disposizioni già dettate con la DTO n. 1/2014. In proposito si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 5/VI del RUE, laddove si stabilisce che verrà effettuata una verifica di compatibilità con le disposizioni dettate dal R.D. 23.10.1925, n. 2537 "*Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto*", dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 "*Regolamento per la professione di geometra*" ed altre norme in materia e richiesta all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza di attestazione della competenza professionale del progettista sullo specifico progetto. Il progettista dovrà produrre una dichiarazione, il cui testo è riportato nel modello di richiesta di PdC predisposto dal RUE, ai sensi del c. 1, dell'art. 18, della L.R. n. 15/2013 ed ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale "*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*", con la quale assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistico-edilizi adottati e approvati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. In particolare dovrà asseverare che l'intervento in oggetto:

1. è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 17 della L.R. n. 15/2013 "*Interventi soggetti a Permesso di Costruire*";
2. è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013, nonché alla valutazione preventiva di cui all'art. 21 della stessa L.R. (ove acquisita);
3. è conforme alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive.

► **Il Direttore dei Lavori:**

Il nominativo del Direttore dei Lavori, se già noto, può essere indicato nella richiesta di PdC, in alternativa dovrà essere indicato nella comunicazione di inizio dei lavori. Il D.L. può coincidere, in tutti i casi, con il Progettista. L'indicazione da parte del richiedente del nominativo del D.L. deve essere sempre sottoscritta da quest'ultimo.

Se il costruttore è tecnico laureato o diplomato, come indicato nel primo comma dell'articolo 4/I del RUE, può indicare se stesso quale assuntore della mansione di Direttore dei Lavori, fermo restando che per quanto riguarda le opere in cemento armato o a struttura metallica, dovrà essere abilitato o avvalersi di un tecnico che possa assumersi le responsabilità inerenti all'esecuzione di tali opere in base alle norme di legge vigenti. La figura del Direttore dei Lavori pertanto potrà essere suddivisa, sulla base delle competenze professionali, in D.L. architettonico e D.L. per opere strutturali.

Qualora, durante l'esecuzione degli interventi edilizi fosse sostituito il Direttore dei lavori, il titolare del PdC, deve darne immediata comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia, con contestuale dichiarazione di

accettazione da parte del nuovo D.L. Tale dichiarazione deve essere strasmessa al SUE entro 5 giorni lavorativi dalla sostituzione e deve contenere:

- le generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
- gli estremi del PdC cui l'intervento si riferisce;
- le generalità, numero di codice fiscale ed estremi dell'iscrizione all'Ordine o al Collegio professionale, del Direttore dei Lavori subentrato, il quale è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della comunicazione, a sottoscrivere la copia degli elaborati allegati al provvedimento depositata presso lo Sportello Unico dell'Edilizia;
- una esauriente documentazione fotografica a colori che illustri lo stato di avanzamento dei lavori;
- una esauriente relazione a firma congiunta del Direttore dei lavori sostituito e del Direttore dei lavori subentrato, che illustri lo stato di avanzamento degli stessi.

Nel caso in cui la nomina del nuovo Direttore dei lavori non sia simultanea con la cessazione del rapporto del precedente tecnico, il titolare del PdC deve immediatamente sospendere i lavori, che potranno riprendere solo ad avvenuta nomina del sostituto e previa comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia.

Relativamente alle competenze professionali del Direttore dei Lavori vale quanto già sottolineato in tema di progettista.

► **Il Costruttore:**

La comunicazione del soggetto esecutore dei lavori non avviene in sede di richiesta di Permesso di Costruire, bensì contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori. Il costruttore deve sottoscrivere la comunicazione per accettazione.

In ogni caso il Costruttore deve risultare iscritto negli elenchi delle ditte artigiane o delle imprese presso la Camera di Commercio locale o del luogo in cui ha la sede. Tale iscrizione deve essere debitamente dimostrata a semplice richiesta scritta da parte del responsabile del procedimento.

Qualora, durante l'esecuzione degli interventi edilizi, fosse sostituito il Costruttore degli stessi, il titolare del PdC, deve darne immediata comunicazione allo Sportello Unico dell'Edilizia.

La comunicazione deve essere trasmessa allo Sportello Unico entro cinque giorni lavorativi dalla data di avvenuta sostituzione e deve contenere:

- le generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
- gli estremi del PdC cui l'intervento si riferisce;
- generalità dell'assuntore dei lavori che è subentrato nella esecuzione dell'intervento edilizio; l'assuntore dei lavori è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della comunicazione, a sottoscrivere la copia degli elaborati allegati al provvedimento depositata presso l'Amministrazione Comunale;
- esauriente documentazione fotografica a colori che illustri lo stato di avanzamento dei lavori.

**2. LA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'ISTANZA:**

La documentazione tecnico-amministrativa che deve essere allegata alla richiesta di rilascio del Permesso di Costruire è elencata all'articolo 12/I della Disciplina Normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio, in conformità a quella stabilita dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279, del 4.2.2010 ed è la seguente (e va presentata in duplice copia):

Atto o elaborato		Quando occorre
1. DOCUMENTAZIONE GENERALE		
1.1	Titolo ad intervenire	Per tutti gli interventi (articolo 13, comma 1, LR 31/2002).
1.2	Documentazione catastale	Per tutti gli interventi
1.3	Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi
1.4	Elenco precedenti edilizi	Per tutti gli interventi su manufatto esistente
1.5	Calcolo del contributo di costruzione	Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all'articolo 30, comma 1, della LR 31/2002 (articolo 27, LR 31/2002)

1.6	Modello Istat	Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004)
1.7	Certificato di imprenditore agricolo professionale	Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione (articolo 30, comma 1, lettera a, LR 31/2002) e nelle altre eventuali ipotesi contemplate dalla strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale (Capo A-IV della LR 20/2000)
<b>2. DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO</b>		
2.1	Documentazione fotografica dello stato di fatto	Per tutti gli interventi
2.2	Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)	Per tutti gli interventi
2.3	Relazione tecnico descrittiva	Per tutti gli interventi
2.4	Asseverazione di conformità	Per tutti gli interventi (articolo 18, comma 1, LR 15/2013)
2.5	Elaborati grafici dello stato legittimo	Quando il PDC consiste in (o comprende) un accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell'immobile, risultante dai precedenti titoli abilitativi, non corrisponde allo stato di fatto)
2.6	Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo	
2.7	Elaborati grafici di progetto	Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui il PDC integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 17, LR 23/2004
2.8	Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso)	Per tutti gli interventi su manufatto esistente, con esclusione del caso in cui il PDC integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 17, LR 23/2004
<b>3. ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA</b>		
3.1	Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) o dichiarazione asseverata di intervento non soggetto	a) Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all'articolo 1, DM 14/6/1989 n. 236, all'articolo 24, L 104/1992, e di cui all'articolo 77, DPR 380/2001; b) In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
3.2	a) Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione (articolo 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008) (vedi il succ. punto 5.5); oppure: b) indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento, e dichiarazione del medesimo progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con allegata relazione tecnica e relativi elaborati grafici, (articolo 10, comma 3, lettera b), della LR 19/2008); oppure: c) dichiarazione del progettista abilitato, contenente l'asseverazione che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (articolo 9, comma 3, della LR 19/2008)	Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, l'articolo 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008 richiede che la Denuncia di Inizio Attività sia corredata, a scelta del committente, da una delle documentazioni indicate alle lettere a) e b) del presente punto. Per gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici è sufficiente allegare alla Denuncia di Inizio Attività la documentazione di cui alla lettera c) del presente punto. Si veda l'apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010: - per l'individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, da allegare all'istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito di cui alla lettera a); - per la definizione dei contenuti della documentazione di cui alla lettera b); - per l'individuazione dei casi in cui l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui alla lettera c); - per l'individuazione degli elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza del punto c). Qualora il committente opti per allegare la documentazione prevista dalla lettera b) del presente punto, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante la struttura possono essere presentati in un momento successivo, fermo restando che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo quanto è meglio precisato al punto 5.5.
3.3	Relazione geologica con l'indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio	Se viene depositata la documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 64, comma 7 della LR 06/2009. Se viene depositata la documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b) – LR 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi: - qualora l'intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva; - qualora l'intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva
3.4	Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici	Nei casi previsti dal RUE, ai sensi dell'articolo 11, LR 15/2013.
3.5	Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)	Per gli interventi di nuova costruzione e di "ristrutturazione totale" (circolare del Ministero dell'Ambiente 9/3/1999)

3.6	Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (articolo 11, DM 22/1/2008, n. 37)
3.7	Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008)	Per gli interventi indicati nell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156
3.8	Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna. Si veda la Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. n. 19/2003, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1688 del 18.11.2013, che abroga la Direttiva di cui alla D.G.R. 2263/2005 e la Determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 14096/2006 e s.m.i.
3.9	Relazione asseverata terre e rocce da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di terre e rocce da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (artt. 186 e 266, comma 7, D.Lgs. 152/2006)
3.10	Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (articolo 10, comma 3, LR 15/2001)
3.11	Documentazione previsionale del clima acustico	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR 15/2001 - DGR 673/2004)
3.12	Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 - DM 29/5/2008)
<b>4. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PDC</b>		
Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire.. Tutte le richieste devono essere accompagnate dalla prevista documentazione necessaria per l'acquisizione del parere o atto di assenso.		
<b>5. RICHIESTE PER ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE</b>		
5.1	Richiesta di autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (D.Lgs. 42/2004)	Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l'aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e articolo 157). L'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell'autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di PDC in sanatoria. Il rilascio dell'autorizzazione (o il positivo accertamento di compatibilità) è necessario ai fini del rilascio del Permesso di Costruire
5.2	Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza comunale	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992). Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
5.3	Richiesta di valutazione d'incidenza SIC/ZPS (modulo compilato di prelievitazione d'incidenza di interventi) (competenza Comune)	Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della "Rete Natura 2000" (esclusi gli interventi definiti "non rilevanti" dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007). L'esito favorevole della valutazione d'incidenza è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire (articolo 5, comma 7, DPR 357/1997).
5.4	Richiesta di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (competenza Comune) (RD 3267/1923 Artt. 148-149-150, LR 3/1999)	Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell'elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000. Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
5.5	Richiesta di autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture	Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della LR n. 19 del 2008, i lavori previsti dalla richiesta di Permesso di Costruire non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della LR 19/2008 e dall'articolo 5 della LR n. 23 del 2009: - in tutti i Comuni, siano essi classificati a media o a bassa sismicità, occorre l'autorizzazione sismica per gli interventi individuati dall'articolo 11, comma 2, LR 19/2008 (cioè: a) gli interventi edilizi in abitati da consolidare; b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali rilevanti; d) le sopraelevazioni); - per i restanti lavori aventi rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui all'articolo 9, comma 1, LR 19/2008, occorre l'autorizzazione sismica, nei Comuni classificati a media sismicità, ovvero la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei Comuni classificati a bassa sismicità
<b>6. RICHIESTE PER ATTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI O AMMINISTRAZIONI</b>		
6.1	Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS)	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992). Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio dei lavori.
6.2	Richiesta di parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi (competenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco) o dichiarazione di intervento	- Il parere è necessario in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato A del DM 16/2/1982. - In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi.

	non soggetto (DPR 1.8.2011, n. 151)	Il rilascio del parere di conformità è necessario ai fini del rilascio del Permesso di Costruire.
6.3	Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004	Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 D.Lgs. 42/2004. Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio dei lavori.
6.4	Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (LR 9/1999)	Per gli interventi previsti dall'articolo 4 della LR 9/1999 (qualora il Comune non abbia previsto che l'esito favorevole della VIA abbia anche valore di titolo abilitativo). L'esito favorevole della VIA è necessario ai fini del rilascio del Permesso di Costruire.
6.5	Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007)	Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007. Il rilascio del parere favorevole è necessario ai fini del rilascio del Permesso di Costruire.
6.6	Richiesta di autorizzazione idraulica del STB (Servizio Tecnico di Bacino) o del Consorzio di Bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua)	Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, D.Lgs. 112/1998, LR 3/1999). Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio dei lavori.
6.7	Richiesta di nulla-osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali	Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari. Il rilascio del nulla-osta è necessario ai fini dell'inizio lavori.

L'art. 12 della L.R. n. 15/2013 stabilisce che spetta alla Regione emanare una serie di atti di coordinamento tecnico per l'applicazione della stessa L.R. Uno di questi riguarda l'elenco della documentazione da allegare alla richiesta del PdC, che, una volta emanata, prenderà il posto di quella deliberata dall'Assemblea Legislativa con atto n. 279/2010.

Lo stesso il comma 5 dell'art. 12 stabilisce che in particolare, l'atto di coordinamento tecnico inerente l'elenco dei documenti da allegare alla richiesta di permesso dovrà prevedere:

- gli elaborati costitutivi del progetto;
- i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista abilitato assevera analiticamente che l'intervento rientra in una delle fattispecie soggette al titolo abilitativo presentato e che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia;
- la distinzione tra la documentazione essenziale, obbligatoria per la presentazione dell'istanza di permesso, quella richiesta per l'inizio dei lavori e quella che il progettista può riservarsi di presentare a fine lavori.

Fin tanto che tale atto di coordinamento non verrà emanato, tutta ed indistintamente, la documentazione riportata nella tabella di cui sopra sarà considerata essenziale per la completezza formale dell'istanza di PdC (tranne quella dove in tabella si fa espresso riferimento all'inizio dei lavori) e sarà accertata in sede di pre-accettazione dal front-office dello SUE. Solo in caso di completezza l'istanza potrà essere accettata e dare avvio al relativo procedimento. In caso contrario essa sarà dichiarata irricevibile.

Rispetto a quanto sopra elencato occorrono le seguenti ulteriori precisazioni:

### **1.1: Titolo ad intervenire.**

Concerne la legittimazione dell'intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile eventualmente accompagnata da copia dell'atto comprovante il titolo;
- copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).

### **1.2: Documentazione catastale.**

Estratto di mappa validato dal tecnico progettista. La planimetria catastale, se esistente, può essere richiesta qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell'edificio; la visura catastale, anche storica, può essere richiesta qualora i dati in essa contenuti possano risolvere dubbi riguardo la destinazione d'uso o altro.

### **1.3: Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria:**

Si rammenta che secondo quanto stabilito dalla relativa annuale Deliberazione di Giunta Comunale.

### **1.4: Elenco dei precedenti edilizi.**

Solo per PdC relativi ad ampliamento di edifici preesistenti. Elenco degli estremi dei precedenti titoli abilitativi edilizi, rilasciati dal Comune (licenze edilizie, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, autorizzazioni

amministrative, autorizzazioni semplificate, sanatorie edilizie, condoni edilizi, procedure abilitative semplificate, o altro) o presentati al Comune (denunce di inizio attività, segnalazioni certificate di inizio attività, articolo 26 ex L. n. 47/85, comunicazioni di inizio lavori asseverate e non, o altro), riferiti all'immobile oggetto di intervento. In assenza di tali atti potrà essere presentata documentazione catastale di impianto (1939) o altri documenti probatori. E' necessario elencare anche eventuali valutazioni preventive già rilasciate, piani attuativi connessi con l'intervento, titolo abilitativo per opere di urbanizzazioni connesse con l'intervento o precedenti progetti presentati sullo stesso lotto e non realizzati.

### **1.5: Calcolo del contributo di costruzione.**

Escludendo i casi di esonero di cui all'articolo 32, della L.R. n. 15/2013, determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e compilazione del modello di calcolo per la determinazione del costo di costruzione (Allegati B, C, D, alla D.C.R. 1108/1999, a tale scopo è possibile utilizzare il modello elettronico per il calcolo automatico predisposto da questo SUE e scaricabile dalla pagina web del sito del SUE all'interno del sito internet comunale; si precisa che il valore del costo base di costruzione da utilizzare nel foglio di calcolo, viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

Eventuale calcolo per la monetizzazione delle dotazioni territoriali (verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico attrezzato) ove prevista dall'art. 68/III del RUE (ai sensi dell'articolo A-26, commi 7 e 10, LR 20/2000) dovrà essere basato utilizzando il valore determinato annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

### **1.6: Modello ISTAT.**

Disponibile sulla pagina web dello SUE nel sito internet comunale.

Questo modello (ISTAT/PDC/RE) deve essere utilizzato per permessi di costruire nei casi di:

#### **a) Fabbricato residenziale nuovo:**

Il nuovo fabbricato deve avere più del 50% della superficie totale destinata ad uso residenziale, altrimenti compilare il modello ISTAT/PDC/NRE (fabbricati non residenziali). Sono compresi i fabbricati residenziali da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente. Compilare solo i riquadri 1-2-5-6-7.

#### **b) Ampliamento di fabbricato residenziale preesistente:**

Per ampliamento, ai fini ISTAT, si intende qualsiasi intervento che incrementi la volumetria del fabbricato residenziale preesistente (sono escluse quindi le ristrutturazioni interne). I dati da riportare sul modello devono riferirsi solo alla parte da ampliare. Compilare solo i riquadri 1-3-5-7.

Vengono fornite due copie del modello (per il Comune e per l'Istat), entrambe da compilare per ogni singolo permesso e da consegnare allo Sportello Unico dell'Edilizia.

Se il permesso di costruire prevede più fabbricati, deve essere compilato un modello per ogni fabbricato, numerando sequenzialmente i singoli modelli alla voce "Numero del fabbricato" nel riquadro 1 (per ogni fabbricato compilare un modello per il Comune ed uno per l'Istat).

Per una corretta compilazione si consiglia di consultare le "Istruzioni per la compilazione del modello residenziale" scaricabile dal sito ISTAT all'indirizzo:

[http://www3.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/permessi\\_costruire/istruzioni\\_pdc\\_istr\\_re.pdf](http://www3.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/permessi_costruire/istruzioni_pdc_istr_re.pdf)

### **1.7: Certificato di imprenditore agricolo professionale.**

Si tratta dell'ex imprenditore agricolo a titolo principale. A norma della lettera b), del comma 1, dell'art. 32 della L.R. n. 15/2013, il contributo di costruzione non è dovuto per i PdC relativi agli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), ancorché in quiescenza.

E' da considerarsi imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Legge 9.5.75, n. 153 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura", articolo 12:

## **2.1: Documentazione fotografica dello stato di fatto.**

Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa. Il Progettista dovrà descrivere lo stato di fatto ante opera. Si alleggeranno foto, (formato 10x15) e immagine satellitare (o dall'ortofoto comunale) con perimetrata l'area oggetto di intervento che permettano all'istruttore di comprendere al meglio quanto descritto.

## **2.2: Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo).**

Planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue (di norma in scala 1/500) che riporti la toponomastica, i profili altimetrici del terreno, le distanze degli immobili oggetto di intervento dai confini di proprietà, da strade, percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle specie arboree, di tutte le reti tecnologiche esistenti (relativamente all'area di intervento) e di ogni elemento che possa caratterizzare il contesto del progetto, compresa la segnalazione di eventuali vincoli di rispetto e di eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili dagli strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle strade vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di

---

*"Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedica all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle Regioni".*

*Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 5-quinquies del D.Lgs 29.3.2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. d), f), g), h), i), ee) della Legge 7.3.2003, n. 38", nel testo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs 27.5.2005, n. 101. Pertanto, ai sensi della normativa vigente, la definizione di "imprenditore agricolo a titolo professionale", che, a norma dall'articolo 1, comma 5-quinquies del D.Lgs 29.3.2004, n. 99, prende il posto della definizione di "imprenditore agricolo a titolo principale", è la seguente: "è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro". Il punto 1.6.14. del testo coordinato dalle delibere di Consiglio Regionale n. 1706 del 26.7.78, n. 1871 del 6.12.78, n. 2079 del 6.4.79, n. 2792 del 21.4.80, n. 3098 del 14.3.90, n. 533 del 25.6.91, n. 1017 del 7.6.92, n. 1482 del 6.5.93, n. 849 del 4.3.1998, stabilisce:*

*"Ai fini della concessione gratuita relativa ad opere, residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della Legge 10/77, da rilasciare all'imprenditore agricolo a titolo principale, il richiedente la concessione è tenuto a presentare al Comune apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della Legge 9 maggio 1975, n° 153". Si fa presente che, in forza del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 30 e del comma 1, dell'articolo 34 della L.R. 30.5.97, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27.8.83, n. 34", la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, prima in capo al Comune, in forza dell'articolo 5, comma 1, lett. a) della L.R. n. 34/83, è ora in capo all'Amministrazione Provinciale.*

*La delibera del Consiglio Regionale n. 378 del 24.7.1996 "Disposizioni per l'attuazione degli artt. 12 e 13 della L. 153/75. Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale", stabilisce di: "considerare, al fine del rilascio di attestati e/o di pareri di competenza degli Uffici regionali e/o degli Enti delegati, attribuibile la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, oltre che alle persone fisiche di cui all'articolo 12 della L. 153/75 i soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 13, L. 153/75) e precisamente:*

- a) le società di persone di cui all'articolo 2247 e seguenti Codice Civile (società semplice, società di fatto, società irregolare) purché tutti i componenti di tali società rispondano ai seguenti requisiti:
  - a1) impiego nell'azienda in comune di almeno il 50% del proprio tempo di lavoro; il requisito tempo dovrà desumersi dal tempo impiegato nella conduzione e gestione dell'azienda stessa e comunque non potrà essere inferiore alla metà di quello corrispondente ad una ULU determinata in 2300 ore annue (288 giorni lavorativi di 8 ore ciascuna) ai sensi dell'articolo 17, comma 6, L. 153/75);
  - a2) ricavo dalla partecipazione all'azione in comune di un reddito non inferiore al 50% del proprio reddito globale;
  - a3) capacità professionale che può essere presunta o accertata (articolo 12, L. 153/75) come indicato in premessa;
- b) le società in nome collettivo (articolo 2291 e seguenti del Codice Civile) purché l'atto costitutivo della società determini, fra l'altro:
  - b1) la conduzione di azienda o aziende agricole;
  - b2) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera al fine di determinare quali sono i soci in possesso dei requisiti già citati ai punti a1), a2), a3);
- c) le società in accomandita semplice (articolo 2313 e seguenti del Codice Civile) purché l'atto costitutivo della società determini, fra l'altro:
  - c1) la conduzione di azienda o aziende agricole;
  - c2) le prestazioni a cui sono obbligati i soci accomandatari al fine di determinare quali sono i soci in possesso dei requisiti di cui ai punti a1), a2), a3);
- d) le società di capitali purché
  - d1) lo statuto societario preveda, fra l'altro:
    - la conduzione di azienda o aziende agricole;
    - la definizione della figura delegata alla conduzione dell'azienda agricola che rivesta la capacità professionale come indicata in premessa;
  - d2) il reddito derivato dalla conduzione o gestione dell'azienda agricola sia almeno pari al 50% del reddito totale della società, reddito rilevabile dai bilanci societari;
  - d3) sia dimostrato che la persona delegata alla conduzione dell'azienda dedichi all'attività agricola un tempo superiore al 50% del suo tempo di lavoro totale".

*Tale certificato potrà comunque essere presentato prima del rilascio della concessione edilizia".*

*Inoltre, ai sensi del comma 1, dell'articolo 2 della Legge 22.8.1993, n. 349 "Norme in materia di attività cinotecnica", l'attività cinotecnica (ovvero quella volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine) considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. Pertanto, a norma del comma 2 dello stesso articolo, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2155 del Codice Civile.*



accesso a beni demaniali). Le informazioni sullo stato di fatto possono essere anche desunte dalla Carta Tecnica Regionale o dal Data Base Topografico.

### **2.3: Relazione tecnico descrittiva.**

Deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento (nuova costruzione o ampliamento, etc.);
- tipologia del manufatto;
- ubicazione dell'intervento;
- classificazione urbanistica;
- vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico);
- verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici permeabili; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard;
- destinazioni d'uso; situazione rispetto allo scarico dei reflui;
- descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni,
- caratteristiche dimensionali (metriche e volumetriche) e prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e
- relazione con il contesto).

La relazione può inoltre contenere (qualora non siano distinti in altri elaborati):

- asseverazione di conformità, ai sensi del c. 1, dell'art. 18, della L.R. n. 15/2013 (vedi quanto precisato in precedenza);
- dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la prevenzione incendi, per la vulnerabilità sismica, etc.

In particolare la Relazione Illustrativa di progetto dovrà contenere i seguenti elementi:

#### **Premesse.**

Il Progettista, in questo paragrafo deve indicare lo scopo del progetto.

#### **Ubicazione dell'intervento.**

In questo paragrafo vanno citati, località, via, foglio, particella catastale ed ogni altro elemento utile ad individuare in modo univoco l'area dell'intervento.

#### **Analisi quadro normativo.**

Il Progettista, deve indicare la zonizzazione, in tutti gli strumenti della pianificazione inerenti, in cui ricade l'intervento, citandone i rispettivi articoli di riferimento. Si dovrà anche verificare il rispetto di tutti i vincoli di varia natura insistenti sull'area in esame. Si andranno inoltre a citare i precedenti titoli abilitativi.

#### **Inquadramento ambientale.**

Il progettista dovrà descrivere il contesto in cui si cala l'opera, le tipologie edilizie ricorrenti, le principali emergenze architettoniche o naturalistiche presenti nelle vicinanze dell'area d'intervento. Il Progettista riporterà i principali punti di vista delle fotografie allegate che permettano all'istruttore di comprendere al meglio quanto descritto. In ambito rurale almeno una foto in direzione dei punti cardinali. In ambito urbano è comunque necessario fotografare entrambi i lati della via oggetto dell'intervento.

#### **Descrizione dello stato ante-opera.**

Il Progettista dovrà descrivere lo stato di fatto ante opera. Si alleggeranno foto, (formato 10x15) e immagine satellitare con perimetrata l'area oggetto di intervento che permettano all'istruttore di comprendere al meglio quanto descritto.

#### **Descrizione dell'armonizzazione dell'opera con il contesto.**

Il Progettista dovrà descrivere le relazioni che legano l'opera con l'ambiente naturale ed antropico circostante. In particolare si dovranno descrivere sagoma e principali caratteristiche tipologiche dell'opera, apparati decorativi, (se previsti), le soluzioni progettuali per le facciate degli edifici, che descrivano materiali, colori, e tecnologie dei vari componenti utilizzati.

#### **Contestualizzazione degli impianti.**

Il Progettista dovrà descrivere i sistemi di occultamento degli elementi tecnologici quali caldaie murarie, impianti per il condizionamento, antenne, parabole.

#### **Descrizione delle aree esterne.**

Il Progettista dovrà descrivere come si organizzano le aree scoperte di pertinenza dell'edificio, (siano esse giardini o cortili), indicando materiali impiegati, colori, essenze vegetali e quant'altro utile a comprendere il progetto.

#### **Calcolo dei parametri urbanistici.**

Dovrà essere elaborata una tabella di confronto sulla base di quella riportata di seguito:

Parametro		Da progetto	Da strumento urbanistico <input type="checkbox"/> PUA <input type="checkbox"/> RUE (art.:.....)
SF – Superficie Fondiaria	mq		
UF – Utilizzazione Fondiaria	mq/mq		
SU – Superficie Utile	mq		
Sa – Superficie Accessoria	mq		
SC – Superficie Complessiva	mq		
SUL – Superficie Utile Lorda	mq		
VU – Volume Utile	mc		
Hmax – Altezza Massima	m		
NP – Numero dei Piani	n		
DC – Distanza dai Confini di proprietà	m		
DPF – Distanza tra Pareti Finestate	m		
DS – Distanza dalle Strade	m		
DT – Dotazioni Territoriali	VP – Verde Pubblico	mq	
	PP – Parcheggi Pubblici	mq	
PE – Parcheggi Pertinenziali	mq		
SP – Superficie Permeabile	mq		
Ip – Rapporto di permeabilità	%		
SQ – Superficie Coperta	mq		
Q – Rapporto di Copertura	%		

#### **2.4: Asseverazione di conformità.**

Dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al RUE ed all'eventuale PUA, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla Valutazione Preventiva, ove acquisita.

Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi un accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 17, della L.R. n. 23/2004 (anche nel caso dei cd. "titoli misti", di "parziale sanatoria" e di autorizzazione di nuovi interventi), i contenuti dell'asseverazione relativi alla normativa tecnica per l'edilizia (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche) attestano la conformità delle opere da sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse.

In particolare, per la normativa sulla sicurezza sismica, l'asseverazione contiene, ai sensi della LR 19/2008:

- la dichiarazione che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse;
- che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;
- o che sono stati realizzati ulteriori lavori (per i quali sarà presentata istanza di autorizzazione o depositato il progetto ai sensi della L.R. n. 19/2008) per adeguare l'opera alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta di sanatoria.

#### **2.5: Elaborati grafici dello stato legittimo (per ampliamenti e per accertamenti di conformità).**

Copia dell'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA o una SCIA eseguibili). Per i fabbricati costruiti fuori dai centri abitati prima del 01.09.1967 in assenza di strumenti urbanistici (entrata in vigore della L. n. 765/1967), tale documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d'impianto.

#### **2.6: Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo (per accertamenti di conformità).**

Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati.

#### **2.7: Elaborati grafici di progetto.**

Gli elaborati devono ricomprendere:

- Posizionamento del progetto su CTR o DB Topografico;

- Planimetria generale di progetto, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'arredo urbano, delle pavimentazioni e dell'organizzazione delle aree verdi con le essenze arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;
- Planimetria in scala adeguata (di norma 1/200 o 1/100) che rappresenti gli schemi di progetto delle reti tecnologiche all'esterno dell'edificio e l'eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;
- Piante di progetto, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione della destinazione dei singoli locali e della relativa superficie utile e accessoria e del rapporto aeroilluminante; pianta della copertura con indicazione delle falde e delle pendenze, volumi tecnici e lucernai;
- Sezioni di progetto, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, in numero tale da descrivere compiutamente l'intervento edilizio, e comunque non meno di due;
- Prospetti di progetto, di norma in scala 1/100 o 1/50, di tutti i fronti del manufatto, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche parte degli edifici contermini;
- Eventuali particolari architettonici in scala adeguata se utili per una più completa e accurata descrizione dell'opera progettata.

Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc.

### **2.8: Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso).**

Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso.

### **3.4: Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici.**

La L.R. n. 15/2013 abroga tutte le delibere regionali sui requisiti delle opere edilizie (art. 59, c. 2, lett. b), ovvero i cosiddetti "*requisiti cogenti*" ed i "*requisiti volontari*", in attesa dell'atto di coordinamento di cui al punto f) del comma 4 dell'articolo 12 della L.R. n. 15/2013, trovano applicazione sia le norme di riferimento nazionali e comunitarie, sia i requisiti contenuti delle Schede Tecniche dei requisiti cogenti e volontari delle opere edilizie del vigente RUE, riportate, rispettivamente, agli Allegati 3 e 4 del RUE.

Tali Allegati non comportano più, nella vigenza della L.R. n. 15/2013, un espresso ed esplicito ed analitico obbligo di rispetto delle loro disposizioni. Pertanto essi restano solo quale riferimento per il progettista perché esso sia agevolato nella compilazione della Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici.

E' da chiarire che la venuta meno delle delibere sopra citate che approvavano le schede-norma per ogni singolo requisito, non fa venire meno il rispetto dei requisiti stessi. Tali schede infatti non introducevano nessuna nuova disposizione rispetto al panorama tecnico legislativo vigente in tema di rispetto dei requisiti, ma semplicemente una sorta di riferimento tecnico utile per il loro rispetto.

Tutti i requisiti tecnici oggetto di tali schede-norma pertanto restano pienamente vigenti senza però l'obbligo per il progettista di richiamarsi ad esse.

La "*relazione sul rispetto dei requisiti tecnici*" pertanto dovrà comunque dare ragione del rispetto di tutti i requisiti previsti dalle norme nazionali vigenti in materia e pertanto dovrà essere articolata in capitoli aventi ad oggetto i seguenti requisiti, il cui rispetto resta obbligatorio ai sensi dell'art. 11, c. 1, della L.R. n. 15/2013:

#### **A – Requisiti tecnici con obbligo di rispetto:**

1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni;

2. Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione d'incendio, evacuazione in caso d'emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso;
3. Controllo delle emissioni dannose;
4. Smaltimento degli aeriformi;
5. Approvvigionamento idrico;
6. Smaltimento delle acque reflue;
7. Tenuta all'acqua;
8. Illuminamento naturale;
9. Oscurabilità;
10. Temperatura dell'aria interna;
11. Temperatura superficiale;
12. Ventilazione;
13. Protezione dalle intrusioni di animali nocivi;
14. Sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento;
15. Sicurezza degli impianti;
16. Isolamento acustico ai rumori aerei;
17. Isolamento acustico ai rumori impattivi;
18. Prestazione energetica degli edifici;
19. Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico;
20. Controllo della condensazione;
21. Contenimento dei consumi energetici in regime estivo - Riduzione degli apporti termici dovuti all'irraggiamento solare nel periodo estivo;
22. Contenimento dei consumi energetici in regime estivo - Riduzione del fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva;
23. Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici;
24. Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate;
25. Assenza di barriere architettoniche;
26. Disponibilità di spazi minimi;
27. Dotazioni impiantistiche minime.

**B – Requisiti tecnici con facoltatività di rispetto:**

I seguenti requisiti non necessitano di alcun obbligo di rispetto, tuttavia essi concorrono, volontariamente a scelta del committente, alla riduzione del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione, secondo le modalità indicate dall'Allegato 5 al RUE, pertanto, nel caso in cui si volesse accedere a tali incentivi economici, è prescritto il rispetto integrale di quanto riportato nelle Schede-norma dell'Allegato 4 al RUE, il loro analitico rispetto quindi in sede di Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici è obbligatorio solo nel caso in cui ci si intendesse avvalere degli incentivi economici:

1. Temperatura superficiale nel periodo invernale;
2. Riverberazione sonora;
3. Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale;
4. Protezione dai venti invernali;
5. Arredabilità;
6. Dotazione di impianti per aumentare il benessere e il senso di sicurezza;
7. Riduzione del consumo di acqua potabile;
8. Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture;
9. Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie;
10. Controllo delle emissioni nocive dei materiali delle strutture degli impianti e delle finiture;
11. Asetticità;
12. Riciclabilità dei materiali da costruzione.

Il progettista potrà ancora fare riferimento alle schede-norma degli Allegati 3 e 4 del RUE, sia per il richiamo alle normative vigenti sui singoli requisiti, sia per le metodologie di progetto e di verifica.

L'art. 9 della L.R. n. 15/2013 stabilisce che i titoli abilitativi edilizi devono essere conformi alla disciplina edilizia, costituita:

- a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;

- b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
- c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11;
- d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile.

L'art. 11 comma 1 prevede in particolare che l'attività edilizia è subordinata alla conformità dell'intervento alla "normativa tecnica vigente", tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e di non creazione di barriere architettoniche, sensoriali e psicomotorie.

L'art. 12, comma 5, lett. b), stabilisce che con atto di coordinamento tecnico regionale saranno definiti i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista assevera analiticamente che l'intervento è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'art. 11.

Fino ad allora sarà obbligatorio inserire all'interno della richiesta di PdC la seguente formula asseverativa:

<b>DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA (per PdC)</b>
<p><i>Il sottoscritto tecnico abilitato, in relazione al disposto dell'articolo 18, comma 1, della L.R. n. 15/2013, ed ai sensi dell'articolo 481 del Codice Penale, assevera la conformità delle opere da realizzare con la presente, agli strumenti urbanistico-edilizi adottati e approvati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie. In particolare assevera che l'intervento in oggetto:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 17 della L.R. n. 15/2013;</i></li> <li><i>2. è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 15/2013, nonché alla valutazione preventiva di cui all'art. 21 della stessa L.R. (ove acquisita);</i></li> <li><i>3. è conforme alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive.</i></li> </ol> <p>Castel San Giovanni, _____</p> <p style="text-align: right;">timbro e firma</p> <p style="text-align: center;">_____</p>

Appare pertanto evidente la volontà del legislatore regionale di sostituire i c.d. "requisiti cogenti" con asseverazioni all'insieme complessivo delle norme tecniche vigenti. Tuttavia la novella regionale demanda, come ricordato, l'individuazione delle norme tecniche ed i contenuti delle asseverazioni analitiche a successivi atti di coordinamento regionale, per i quali peraltro la norma regionale non stabilisce alcun termine entro il quale debbano essere emanati, che dovranno essere recepiti da ciascun Comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore degli stessi, decorsi i quali diverranno comunque cogenti e prevalenti sul RUE.

Si deve comunque far rilevare che per quanto concerne la tematica dei requisiti igienico-sanitari, questi non risultano disciplinati da alcuna normativa tecnica, ma trovano dettagliata disciplina tecnica all'interno del RUE.

Neppure il comma 4 dell'art. 12 della L.R. assegna il compito di definire tali requisiti ai successivi atti regionali di coordinamento, se non limitatamente ai requisiti igienico-sanitari relativi agli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute.

Come già accennato quindi, al fine di dare certezza agli operatori, si ritiene che i requisiti cogenti individuati dal RUE rimangano vigenti, nella loro elencazione e formulazione, seppure senza alcun obbligo di adeguamento ad essi nella loro esplicitazione metodologica, ma certamente vigenti ancora nella loro finalità, fino alla emanazione degli atti di coordinamento regionale che individueranno le norme tecniche e le asseverazioni analitiche alle stesse ed al loro recepimento nel RUE o, comunque, fino alla decorrenza dei 180 giorni previsti per l'adeguamento dello stesso.

### **3.5: Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.**

Il D.P.C.M. 05.12.1997 è il documento di riferimento nella normativa italiana per l'acustica in edilizia. Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a: "Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari", "Isolamento dai rumori esterni", "Isolamento dai rumori di calpestio", "Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo". Le prestazioni devono essere verificate in opera, ad edificio ultimato. Si richiama in proposito quanto stabilito con DTO 1/C-2014 "Gli adempimenti in materia di acustica".

Il Ministero dell'Ambiente, con nota n. 2184/98/SIAR del 28.05.1998 ha chiarito che il progettista dell'opera edilizia, ancorché non abilitato come Tecnico Competente, può effettuare la progettazione delle infrastrutture edilizie nel rispetto dei parametri che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici indicati nell'Allegato A del D.P.C.M. 05.12.1997.

L'asseverazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici è rinvenibile sulla pagina web del SUE.

### **3.6: Progetto degli impianti a servizio degli edifici**

A norma del comma 2, dell'articolo 5, del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", è obbligatoria la redazione del progetto per i seguenti impianti:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere: per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere: relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- e) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere: relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali: dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
- g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali: relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di protezione antincendio: se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

### **3.7: Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico.**

La D.A.L. n. 156/2008 e successive modificazioni (Delibera della Giunta Regionale n. 832 del 24 giugno 2013 "Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati" - Delibera della Giunta Regionale n. 1366 del 26 settembre 2011 "Proposta di modifica della parte seconda (allegati) della Dal n. 156/2008" - Delibera della Giunta Regionale n. 1362 del 20 settembre 2010 "Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della Dal n. 156/2008" - Delibera della Giunta Regionale n. 1390 del 21 settembre 2009 "Modifica agli allegati tecnici della Dal n.156/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" - Delibera dell'Assemblea legislativa n. 255 del 6 ottobre 2009 "Modifica alla Dal n. 156/2008: "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici"), non è stata abrogata dalla L.R. n. 15/2013 come invece avvenuto per tutte le altre deliberazioni regionali in tema di requisiti tecnici delle opere edilizie, pertanto essa è pienamente vigente.

Il progettista dovrà pertanto allegare una specifica *"Relazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico"* con la verifica analitica di quanto richiesto dalla D.A.L. n. 156/2008.

### **3.8: Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico.**

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. La dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni sulla riduzione dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico è rinvenibile sulla pagina web del SUE.

### **3.9: Relazione asseverata terre e rocce da scavo.**

La legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"* (cd *"decreto Fare"*), in vigore dal 21 agosto 2013, introduce, con gli articoli 41 e 41-bis rilevanti modifiche in tema di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

La situazione che si delinea in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente:

- applicazione, come previsto dall'art. 41, comma 2, della nuova norma, del Regolamento di cui al DM 161/2012 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"* per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA;
- applicazione dell'art. 41-bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc (cfr. Allegato 4 al DM 161/2012 *"Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali"*), ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.

La nuova norma prevede all'art. 41-bis che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una *"autocertificazione"* (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'Arpa (comma 2) territorialmente competente.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio (pertanto l'autocertificazione di cui sopra andrà allegata anche alla domanda di PdC. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo ad Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.

La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell'art. 41-bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto.

Lo *"Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per riutilizzo di terre e rocce di scavo"* e lo *"Schema di dichiarazione di conferma del completo utilizzo delle terre e rocce di scavo"* sono rinvenibili sulla pagina web del SUE.

Le dichiarazioni vanno inviate, via PEC, al Dipartimento provinciale Arpa e per conoscenza allegate, la prima alla richiesta di PdC e la seconda alla comunicazione di fine dei lavori.

### **3.10: Documentazione di impatto acustico.**

Non è necessaria per interventi di edilizia residenziale.

### **3.11: Documentazione previsionale del clima acustico.**

Ai sensi della legge quadro dell'inquinamento acustico, Legge n. 447/1995, art. 8, della L.R. n. 15/2001, art.10 e delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica Comunale, per le aree interessate da una serie insediamenti deve essere predisposta la *"valutazione di clima acustico"*:

Tra tali insediamenti vi sono anche i nuovi insediamenti residenziali ed ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario ubicati in prossimità delle opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico<sup>2</sup>.

2

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione di clima acustico deve essere in grado di fornire, tramite elementi oggettivi, l'evidenza della compatibilità acustica del progetto; deve seguire i criteri della D.G.R. n. 673/2004 e contenere almeno:

- a) la descrizione dettagliata della tipologia di insediamento corredata di pianta e profili adeguati (planimetria in scala adeguata 1:1000/1:2000, comprendente oltre all'insediamento gli edifici prossimi con indicata la loro destinazione d'uso, la presenza di infrastrutture significative (strade, ferrovie, ecc...), l'individuazione della classe acustica stabilita dalla Zonizzazione Acustica Comunale;
- b) la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 "Acustica. Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale" e la ISO 1996 "Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale" o altre metodiche analoghe riconosciute da enti accreditati. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;
- c) la planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- d) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le previsioni prestazionali dell'efficacia e le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

Quanto sopra premesso in via generale si segnala che ai sensi dell'art. 5 "Costruzioni private", della Legge n. 106 del 12/07/2011 (e relativo parere ministeriale del 30/11/2011) nei Comuni che hanno proceduto alla redazione della classificazione acustica ed al suo coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati, come nel nostro caso, per "i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al c. 2" dell'art. 8 della Legge n. 447/1995 non è più richiesta una relazione di valutazione del clima acustico a firma di un tecnico competente, ma è sufficiente un'autocertificazione del tecnico competente che attesti la coerenza dell'uso con la classificazione prevista dalla Zonizzazione Acustica Comunale (differenziale compreso). Il parere 30/11/2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiarisce al proposito che la cosiddetta relazione acustica di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) della Legge n. 106/2011 è la valutazione di clima acustico già indicata al comma 3, dell'art. 8, della legge n. 447/1995 ed il tecnico abilitato è di fatto la figura professionale a conoscenza di tutti i contenuti tecnici del progetto e delle rilevazioni e dei criteri di base ai quali sia stato evidenziato il rispetto dei valori limiti normativi. Risulta comunque evidente che, in base alla legge n. 447/1995, art. 2, comma 6, l'unica figura idonea a redigere una dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici ove siano effettuate misure o verifiche dell'ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti, non può che essere un tecnico competente in acustica.

La valutazione del clima acustico va comunque redatta e conservata dal titolare e dovrà essere esibita in caso di controlli.

Il modello di tale dichiarazione è riportato in Allegato 2 alla DTO n. 1/C/2014 e scaricabile dalla pagina web del SUE all'interno del sito internet comunale.

### **3.12: Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti.**

La progettazione di insediamenti e di aree o sulla pianificazione territoriale di zone in cui sia prevista la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere, situate in prossimità di elettrodotti o di cabine di trasformazione, incombe la necessità di seguire le indicazioni contenute nella Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (L. n. 36/2001 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") e nel successivo decreto di applicazione DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". In particolare si ricorda che dovranno essere rispettate le indicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del DPCM 08.07. 2003 in cui si stabiliscono per l'induzione magnetica valori di attenzione pari a 10  $\mu$ T ed obiettivi di qualità pari a 3  $\mu$ T.

Si ricorda ancora che all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso scolastico, residenziale, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore alle 4 ore, come indicato dall'art. 4, comma (h) della legge n. 36 del 22/02/2001 e che nella progettazione di nuovi insediamenti e



di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, in prossimità di linee elettriche o di cabine di trasformazione esistenti, deve essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T per il valore di induzione magnetica così come viene stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003.

In riferimento all'entrata in vigore Decreti del 29.05.08 "Approvazione delle procedure di misura e di valutazione dell'induzione magnetica" e "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", così come previsto dalla Legge Quadro n. 36 del 2001 e dal DPCM 08.07.03, si ritiene opportuno mettere in evidenza alcuni aspetti relativi alle fasce di rispetto degli elettrodotti, è utile precisare quanto segue.

La metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce si applica agli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee aeree o interrate, facendo riferimento all'obiettivo di qualità di 3 microtesla per l'induzione magnetica, così come stabilito dall'art. 6 del DPCM 08.07.03. Inoltre le fasce di rispetto vanno adottate laddove è applicabile l'obiettivo di qualità, ossia in base all'art. 4 del DPCM 08.07.03 "nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere e nella progettazione dei nuovi insediamenti e nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio".

La metodologia stabilisce che sono escluse dall'applicazione:

- le linee esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);
- le linee definite di classe zero, ovvero le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio di impianti elettrici;
- le linee definite di prima classe, ovvero le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore uguale a 1000V e le linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5000V;
- le linee in MT in cavo cordato a elica (interrate o a elica).

In riferimento alla presente metodologia vengono, inoltre, introdotte due importanti definizioni:

**Fascia di rispetto:** è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità.

**Distanza di prima approssimazione (Dpa):** per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa.

Si sottolinea come la definizione di fascia di rispetto riportata nella metodologia introduca un'importante novità rispetto alle norme precedenti; la fascia racchiude di fatto il concetto di volume di rispetto, ossia uno spazio tridimensionale attorno all'elettrodotto all'interno del quale l'induzione magnetica assume valori superiori a 3 microtesla. La distanza di prima approssimazione rappresenta concettualmente la proiezione bidimensionale al suolo della fascia di rispetto, ossia può essere considerata come un corridoio di rispetto, calcolato per ogni linea con parametri cautelativi.

Si ricorda che l'art. 6 del DPCM 08.07.2003 stabilisce che il calcolo delle fasce di rispetto è di competenza del gestore dell'elettrodotto, il quale deve anche comunicare tutti i dati utilizzati. Le dimensioni delle fasce di rispetto delle linee devono essere fornite con una approssimazione non superiore a 1 metro.

La nuova metodologia prevede due fasi distinte di calcolo delle fasce di rispetto.

**Fase 1.** In un primo momento, al fine di semplificare la gestione territoriale, il gestore deve fornire la Dpa relativa ad ogni tronco di linea. È anche possibile per il gestore effettuare il calcolo della Dpa su tratte o campate. Pertanto, a seconda della valutazione operata dal gestore, su una stessa linea le Dpa potrebbero assumere valori diversi. Si precisa che nella maggior parte delle situazioni l'analisi dovrebbe esaurirsi con la prima fase.

**Fase 2.** Si può procedere con la seconda fase nelle situazioni elencate di seguito:

- nel caso in cui la Dpa non risulta rispettata per la presenza di edifici o luoghi destinati a permanenza non inferiore a 4 ore, esistenti o in progetto, e di linee elettriche esistenti oppure nuove;
- in casi particolarmente complessi per esempio per la presenza di numerose linee o con andamenti molto irregolari.

Nei casi sopra riportati il Comune può richiedere al gestore/i dell'elettrodotto/i di effettuare il calcolo esatto e tridimensionale della fascia di rispetto lungo tutti i tratti della linea/e necessari per operare una corretta valutazione. Anche in questa seconda fase la fascia di rispetto su una stessa linea può assumere valori diversi.

Il progettista deve asseverare che l'intervento edilizio è collocato completamente al di fuori della Dpa, utilizzando il modello rinvenibile nella pagina web del SUE.

#### **4: Richieste di autorizzazioni da allegare alla richiesta di PdC**

L'art. 2 della L.R. n. 15/82013 stabilisce che sia in capo esclusiva mente allo Sportello Unico dell'Edilizia la competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio.

A norma dell'art. 4 Lo Sportello Unico per l'Edilizia costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico per l'Edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Benché la norma regionale non lo affermi espressamente, come invece fa per i titoli edilizi di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive al comma 3 dell'art. 5, è del tutto evidente che anche per le pratiche di edilizia residenziale, di competenza dello SUE, l'interessato deve fornire al SUE stesso, tutta la documentazione completa e necessaria affinché il SUE stesso possa provvedere, in luogo dell'interessato, all'acquisizione dei necessari pareri esterni o interni all'Amministrazione Comunale.

Ai fini del rilascio del PdC lo Sportello Unico dell'Edilizia acquisisce direttamente o tramite Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. La Regione provvederà a stipulare apposite convenzioni con gli enti diversi dall'Amministrazione Comunale competenti al rilascio delle autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati richiesti, al fine di semplificare e accelerare le modalità di rilascio del PdC.

Ai fini della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire, lo Sportello Unico dell'Edilizia e le amministrazioni, competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dell'intervento, sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

In particolare il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, per un intervento residenziale di nuova costruzione, a norma dell'art. 6 della L.R. n. 15/2013 non è richiesto, in quanto fuori dalle sue competenze.

A norma dell'art. 9 della L.R. n. 15/2013, nei casi in cui per la formazione del titolo abilitativo di PdC la normativa vigente preveda l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati e adottati e dai regolamenti urbanistico-edilizi, da produrre a corredo della richiesta del PdC, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Tale possibilità di autocertificazione preventiva non trova però applicazione relativamente:

- a) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- b) agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
- c) agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, di cui alla L.R. 30 ottobre 2008, n. 19;
- d) agli atti imposti dalla normativa comunitaria.

A norma dell'art. 18 della L.R. n. 15/2013, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento dello SUE cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del PdC.

Se entro il termine di cui sopra non sono intervenute le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato su un motivo assolutamente preclusivo dell'intervento, il

responsabile dello Sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge n. 241 del 1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento, senza quindi la necessità di un atto formale conclusivo. E' quindi lo stesso verbale conclusivo della conferenza a costituire PdC e come tale questa circostanza va espressamente indicata nel verbale medesimo.

L'art. 59 della L.R. 15/2013 abroga l'art. 19 lett h-bis della L.R. n. 19/1982 e s.m. e quindi la necessità di acquisire il parere integrato Ausl-Arpa sugli insediamenti produttivi e di servizi caratterizzati da significative interazioni sull'ambiente. I requisiti igienico-sanitari sono perciò oggetto di asseverazione da parte del tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett c, con riferimento all'art. 11, comma 1, della legge regionale. Sotto questo aspetto, relativamente all'edilizia residenziale, in tema di parere integrato ARPA-AUSL, nulla è mutato, in quanto, anche in precedenza non era richiesto, dal momento che era il progettista ad asseverare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ordinari e di base dell'intervento edilizio.

#### **5.1: Richiesta di autorizzazione paesaggistica.**

Qualora il nuovo fabbricato ricada in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di cui all'articolo 142 del Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", in allegato alla richiesta di PdC andrà prodotta la relativa istanza, redatta sul relativo modello approntato dallo SUE ed approvati con determinazione dirigenziale n. 42/08/06 del 2.5.2006, e disponibile nella pagina web dello SUE.

Ovviamente nulla vieta che il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica possa essere avviato e concluso prima dell'avvio di quello relativo al PdC, in quanto l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. In tale ipotesi l'interessato, in sede di richiesta di PdC si limiterà solo a richiamare l'atto di A.P. già rilasciato, senza allegarlo, in quanto già nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Val la pena rammentare che il comma 16 dell'art. 4 della Legge n. 106/2011 ha eliminato dal comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 la disposizione secondo la quale l'Autorizzazione Paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio.

#### **5.4: Richiesta di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico.**

Non è necessaria in quanto il territorio comunale di Castel San Giovanni non ha nessuna zona soggetta a vincolo idrogeologico.

#### **6.2: Richiesta di parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi.**

Come già precisato al punto 4, è compito dello Sportello Unico per l'Edilizia procedere all'inoltro al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della richiesta di parere di conformità del progetto alla normativa sulla prevenzione incendi. L'interessato pertanto dovrà provvedere ad inoltrare tutta la documentazione necessaria in duplice copia in allegato alla richiesta di PdC.

Per le attività non produttive, il D.P.R. n. 151/2011 stabilisce che l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VV.F. a cura del privato titolare dell'attività, ma tale disposizione deve ritenersi superata dalle disposizioni dettate dalla L.R. n. 15/2013 di cui al punto 4 precedente.

La richiesta va redatta utilizzando il modello PIN-1, disponibile anche sulla pagina web del SUE.

I progetti devono essere corredati dalla documentazione prevista dall'Allegato I al Decreto del Ministero dell'Interno 07.08.2012.

Si rammenta che la valutazione dei progetti è necessaria per tutte le opere ricomprese nelle Categorie B (attività a medio rischio) e C (attività ad elevato rischio) del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011. Il parere deve essere rilasciato entro 60 giorni.

Nell'ambito dell'edilizia residenziale nessun progetto è riconducibile ad una delle attività elencate nelle Categorie B o C del D.P.R. n. 151/2011, tranne edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 32 m, fattispecie che comunque non è possibile sulla base dei nostri strumenti di pianificazione urbanistica.

#### **6.3: Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004.**

Tale fattispecie non può riguardare un intervento di nuova costruzione residenziale.

#### **6.4: Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening.**

Ai sensi della L.R. n. 9/1999 nessun progetto di nuova costruzione di edifici residenziali è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale o Screening.

Oltre a quanto sopra specificato, appare opportuno precisare quanto segue, in relazione al controllo di legalità sui titoli edilizi, che rappresenta comunque una componente essenziale in tema di completezza formale e sostanziale delle pratiche edilizie.

#### **Legalità in campo edilizio:**

In accordo con la Prefettura di Piacenza, ed in via di ragionevole interpretazione di quanto stabilito dal combinato disposto del Protocollo di Intesa tra Regione e Prefetture del 05.03.2012, delle disposizioni del Libro II del D.Lgs. n. 159/2011 e della L.R. n. 11/2010, si è stabilita la seguente casistica (tenendo presente che le disposizioni seguenti valgono sia in riferimento al titolare del PdC, sia in riferimento all'impresa - esclusivamente edile – qualora già in sede di richiesta di PdC questa venga individuata, in caso contrario, le incombenze successive saranno poste a carico dell'impresa edile esecutrice in sede di comunicazione di inizio dei lavori):

**a) per lavori edili di importo inferiore ai 70.000,00, a prescindere dalla tipologia del titolo edilizio:**

il committente deve produrre una autocertificazione attestante che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, oltre, nel caso in cui il committente sia anche una società, all'autocertificazione dei dati contenuti nella propria visura camerale;

**b) per lavori edili di importo superiore ai 70.000,00, a prescindere dalla tipologia del titolo edilizio:**

il committente deve produrre una autocertificazione, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, attestante le generalità di tutti i componenti conviventi di maggiore età del proprio nucleo familiare, oltre che, nel caso in cui il committente sia anche una società, un'autocertificazione dei dati contenuti nella propria visura camerale, oltre che, nel caso in cui da tale visura compaiano titolari di cariche sociali ulteriori rispetto al committente stesso, in tale ipotesi, tutti questi soggetti devono produrre a loro volta un'autocertificazione, che dichiari le generalità dei relativi conviventi di maggiore età del proprio nucleo familiare.

In entrambe le ipotesi il permesso di costruire, questo non verrà rilasciato fino alla positiva conclusione delle prescritte verifiche come sopra descritte.

Resta inteso che le predette autocertificazioni rappresentano condizione cogente ed imprescindibile per l'integrazione dell'efficacia del titolo edilizio, ovvero per il rilascio del PdC e debbono essere presentate secondo il principio della completezza documentale, in modo tale che lo SUE sia messo in grado di effettuare le successive verifiche di competenza, in ossequio al principio della completezza e regolarità formale e sostanziale dei titoli edilizi.

Castel San Giovanni, venerdì 14 marzo 2014



Firmato digitalmente da  
**SILVANO GALLERATI**  
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Aruba PEC

InfaCamera

3

<sup>3</sup> Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.